LINEE GUIDA DEL CONTRATTO

Nella procedura per la selezione di un marketing e media agent cui affidare l'incarico della predisposizione e gestione del piano analitico di marketing del Comitato Organizzatore dei Campionato Mondiali di Pallavolo Femminili 2014 (di seguito "CO"), CO, del reperimento di sponsor, e valorizzazione del logo e dei simboli CO e della diffusione media.

1. DEFINIZIONI

Nel presente selezione si stabiliscono convenzionalmente le seguenti definizioni:

a) per "Campionati" o "Evento" si intendono i Campionati Mondiali di Pallavolo Femminile che avranno luogo in Italia nel 2014;

b) per "CO" si intende il Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani di Pallavolo Femminili 2014;

c) per "COL" si intendono i Comitati Organizzatori Locali dei Campionati Italiani di Pallavolo Femminili 2014 costituiti o da costituirsi nelle seguenti città italiane: Milano, Roma, Trieste, Verona, Modena, Bari ove saranno svolte una o più fasi dei Campionati;

d) per "FIPAV" si intende la Federazione Italiana di Pallavolo cui la Federation International Volley Ball ha affidato la realizzazione dei Campionati;

e) per "FIVB" si intende la Federation International Volley Ball, titolare dei Campionati;

f) per "MA si intende il Marketing e Media Agent aggiudicatario della gara;

g) per "Diritti" si intendono i diritti, i benefici e le utilità che si troveranno nella disponibilità del CO in esito alla definizione della trattativa con FIVB e dei conseguenti accordi FIPAV - CO;

h) per "Diritti esclusi" si intendono i diritti, i benefici e le utilità che resteranno riservate rispettivamente alla FIVB, alla FIPAV, al CO o di cui comunque il CO non abbia la disponibilità in ragione delle limitazioni contenute nei titoli di provenienza;

i) per "Regole FIVB" si intende l'FIVB Sports Regulations, nonché le direttive circolari e indicazioni vincolanti per la FIPAV in relazione all'Evento;

j) per "Regole Sportive" si intendono le norme vigenti sul territorio italiano in materia di organizzazione e svolgimento di eventi sportivi, ivi incluse le disposizioni ed i regolamenti del CIO e del CONI.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Il marketing e media agent dovrà sviluppare e realizzare un piano di marketing e comunicazione, garantendo la massima visibilità dell'evento e la valorizzazione dei diritti e delle potenzialità promopubblicitarie.

In particolare il piano di marketing predisposto dovrà riguardare le seguenti aree di intervento:

1. definizione di un piano di comunicazione e promozione e realizzazione dello stesso con spese a carico proprio;
2. reperimento di sponsor in tutte le categorie merceologiche ad eccezione di quelle concernenti i "Diritti esclusi".
3. attività di marketing relazionale, con particolare attenzione ai nuovi media (ad es. internet, smartphone e mobili, ecc.), e coordinamento dei servizi internet;
4. valorizzazione dell'impatto turistico dell'evento attraverso la gestione dei rapporti con il territorio.

Il marketing e media agent sarà unico responsabile - nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto e quindi anche nei confronti dei soggetti con i quali stipulerà contratti di sponsorizzazione - del rispetto dei vincoli e delle linee guida stabiliti dal FIVB (Fédération Internazionale de VolleyBall) in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e diritti di broadcasting.

Il marketing e media agent prende atto e accetta sin da ora senza riserve che:

- **il CO ha in atto una convenzione con la FIPAV che ne disciplina il ruolo in ordine all'organizzazione dell'Evento;**
- **che la FIPAV ha in fase avanzata di trattativa la definizione dell'accordo con la FIVB per la concessione dell'incarico di organizzazione dell'Evento e dei correlati diritti;**
- **l'Evento godrà di copertura televisiva sulla base degli standards stabiliti dalla FIVB;**
- **pertanto in conseguenza dell'ulteriore e definitiva formalizzazione degli accordi tra FIPAV e FIVB i diritti oggetto della presente gara, che allo stato sono garantiti in misura minima per motivi prudenziali, potranno modificarsi in senso complessivamente migliorativo; essi sono cmunque sospensivamente condizionati alla previa sottoscrizione del conratto tra FIPAV e FIVB.**
- **sono da ritenere riservate alla FIVB e, quindi, e escluse da ogni disponibilità le seguenti categorie merceologiche:**

1) **AUTOMOBILI ;**
2) **ABBIGLIAMENTO TECNICO SPORTIVO;**
3) **PRODOTTI PERSONAL CARE;**
4) **LOGISTICA (trasporti internazionali);**

- **fermo quanto sopra, è da ritenere riservato alla FIVB e, quindi, escluso da ogni disponibilità, il 50% dei diritti risultanti dal lay out delle sedi di gara, come definito indicativamente nell'allegata scheda tecnica che non costituisce impegno contrattuale.**
- **Il MA oltre ai limiti sopraindicati, si atterrà all'obbligo del pieno rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal FIVB (Fédération Internazionale de VolleyBall) in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e diritti di broadcasting.**
- **sono riservati al CO ed ai COL locali, cui spettano le eventuali entrate, i rapporti con le Amministrazioni ed Enti statali o territoriali, fermo restando che per la visibilità da garantirsi a tali enti dovranno essere congiuntamente individuati spazi compatibili con gli impegni di cui sopra.**
- **La presente selezione non sarà in nessun caso impegnativa per il CO sino a quando lo stesso non decida di stipulare il contratto con l'Azienda aggiudicataria, ciò che avverrà solo dopo la definizione dei rapporti con la FIPAV. Tuttavia il CO si impegna a non trattare l'affidamento, dopo la sua eventuale aggiudicazione, con altre aziende.**

3.DURATA

Il contratto, ferme le riserve di cui all'articolo precedente, avrà decorrenza dal momento in cui verrà affidato formalmente l'incarico al marketing agent e termine il 31 dicembre 2014.

Non è ammessa alcuna forma di tacita proroga.

4. CORRISPETTIVI

4.1 Corrispettivi in danaro

A titolo di corrispettivo per la concessione dei Diritti nel corso della durata del presente contratto, il MA si impegna a corrispondere al CO gli importi indicati in sede di offerta, al rialzo rispetto al minimo garantito posto a base di gara di € 2.000.000,00 (euro duemilioni) oltre IVA. A tal proposito si precisa che:

- del corrispettivo offerto a titolo di minimo garantito, il CO si obbliga ad esigerne una quota di valore pari ad € 1.000.000,00 (un milione) oltre IVA in operazione permutativa di cambio merci o servizi a sua scelta. A tale scopo, una volta individuato il settore merceologico e la merce o il servizio di interesse del CO, dovrà essere documentato dal MA il costo di mercato dello stesso, al fine di garantire la congruità dell'operazione permutativa. Nel caso in cui le aziende partecipanti non riescano a reperire ipotesi di cambio merci/servizi nei suddetti settori, ovvero nell'ipotesi in cui quelli reperiti ed accettati dal CO non raggiungano la valorizzazione commerciale di e 1.000.000,00 oltre IVA, l'azienda sarà tenuta a corrispondere la differenza in contanti, senza assoggettare il relativo importo a provvigioni essendo lo stesso parte del minimo garantito.
- nel caso in cui, a seguito della definizione degli accordi con la FIVB da parte della FIPAV , siano riconosciuti al CO aumenti o miglioramenti dei diritti disponibili, ovvero riduzioni delle esclusioni e riserve, il CO contratterà in buona fede con il MA la concessione di tali ulteriori diritti, per ottenere corrispettivi ulteriori. Qualora, decorsi 20 giorni dal formale inizio, la trattativa sul punto non sia conclusa positivamente, il CO potrà rivolgersi a terzi con il solo obbligo di rispettare le categorie merceologiche già impegnate dal MA a quella data.

4.2 Forniture in cambio merci o servizi

In relazione alle ulteriori ipotesi di sponsorizzazioni che prevedano a favore del CO forniture di beni o servizi, le stesse formeranno oggetto di autonoma e separata trattativa tra le parti nella quale sarà definita:

- la valorizzazione convenzionale della fornitura in rapporto ai prezzi praticati sul mercato;
- la quota provvigionale da riconoscersi al MA;
- le modalità, i tempi e le condizioni delle forniture in relazione alle esigenze del CO.

Salvo che non sia diversamente previsto nei singoli contratti, la quota provvigionale maturata dal MA in relazione ai rapporti in cambio merce o servizi non potrà essere compensata o comunque conteggiata in conto pagamento dei corrispettivi di cui al punto 4.1.

Il MA, inoltre, decadrà dal diritto a pretendere il compenso provvigionale di cui al presente punto, qualora si renda inadempiente, anche solo in parte, al puntuale ed esatto assolvimento delle obbligazioni di pagamento di cui al punto 4.1. Le provvigioni maturate in base ad accordi di cui al presente punto 4.2 saranno riconosciute solo ad avvenuto integrale adempimento delle prestazioni previste a carico dello sponsor a favore del CO.

4.3 – Omnicomprensività dei corrispettivi.

I corrispettivi indicati al presente articolo sono definitivamente comprensivi di tutto quanto dovuto tra le parti per ogni facoltà, diritto e servizio di cui al presente Contratto. In particolare nessun ulteriore importo, corrispettivo o rimborso di sorta risulterà in alcun caso dovuto dal CO al MA o a terzi. Gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale in ordine alle tasse di affissione e/o qualsiasi altra imposta o tassa eventualmente dovuta sulla pubblicità o le sponsorizzazioni cui si riferisce il presente accordo saranno ad esclusivo carico del MA.

Le obbligazioni di cui al presente articolo hanno natura essenziale.

5. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del minimo garantito oggetto di aggiudicazione avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dal CO secondo la seguente tempistica:

20% entro 20 giorni dall'aggiudicazione;

50% entro il 28 febbraio 2014;

30% entro il 31 agosto 2014.

Le provvigioni eventualmente maturate dal MA sulla raccolta eccedente il minimo garantito saranno corrisposte comunque entro il 15 dicembre 2014, sempre che il CO abbia realizzato gli incassi corrispondenti.

Le provvigioni dovute in riferimento ai rapporti in cambio merce o servizi di cui al punto 4.2 saranno regolate in base a quanto previsto nei rispettivi contratti, fermo restando quanto in proposito stabilito al medesimo punto 4.2.

6. CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO - CAUZIONE

L'Azienda selezionata per l'incarico, si obbliga a fornire, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'affidamento, la seguente documentazione:

a) copia dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi ;

b) almeno due referenze bancarie che attestino l'idoneità economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa;

c) l'elenco dei contratti di marketing realizzati, con esito positivo, nel triennio 2010-2011-2012, specificandone la committenza, l'oggetto, il valore e la durata;

d) scheda contenente le caratteristiche aziendali, la struttura societaria, la data di inizio dell'attività ed il numero dei dipendenti complessivi.

Inoltre, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e quale condizione essenziale per la stipula del contratto, il marketing agent dovrà costituire, entro 15 giorni dall'affidamento dell'incarico, un deposito cauzionale in uno dei seguenti modi per un importo pari ad e 500.000,00 (cinquecentomila):

a) mediante fideiussione bancaria;

b) mediante polizza assicurativa;

Dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:

- esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione nei termini sopra indicati comporterà la facoltà per il Comitato Organizzatore di revocare l'affidamento dell'incarico di marketing agent, salvi e impregiudicati ogni diritto e azione esperibili per il risarcimento del maggiore danno.

7. CONTRATTI CON GLI SPONSOR

Il Comitato Organizzatore dovrà esprimere il proprio preventivo gradimento sugli sponsor. A tal fine il marketing agent dovrà sottoporre al Comitato, per la sua sottoscrizione per accettazione, gli schemi di contratto completi e definitivi tra marketing agent e sponsor, prima della loro stipula tra le parti.

Il Comitato sarà pertanto sollevato da ogni responsabilità, anche verso terzi, in relazione a contratti per i quali non abbia espresso il necessario preventivo gradimento con le modalità sopraindicate. La conclusione di contratti, tra marketing agent e sponsor, privi della necessaria sottoscrizione per accettazione da parte del Comitato, oppure modificati rispetto al testo preso in visione e sottoscritto, costituirà grave inadempimento ai fini di quanto previsto al successivo art.9.

8. PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEI MARCHI

L'uso dei marchi relativi all'evento "Campionati Mondiali di Pallavolo Femminile 2014" e la loro relativa attività di valorizzazione da parte del marketing agent non potranno in nessun modo essere difformi dalle indicazioni che saranno fornite dal Comitato, essendo i relativi diritti di proprietà della FIVB.

Altresì il logo ed i segni distintivi del CO e dei COL saranno utilizzati dal MA solo ed unicamente in conformità con le specifiche fornite, la quale con l'approvazione riconosce l'esatta utilizzazione del marchio. Il MA non acquisterà alcun diritto sul logo e sui segni distintivi, nè si creerà alcun avviamento o priorità a suo favore in seguito all'uso, anche prolungato nel tempo, di tale marchio. Inoltre, il MA si impegna a non richiedere alcuna registrazione di marchi per le classi merceologiche interessate.

Alla scadenza del contratto, il MA non potrà più fare uso di detti marchi, logo e segni distintivi che restano di proprietà del Comitato.

9. RESPONSABILITA' DEL MARKETING AGENT

Nell'esecuzione dell'incarico, il MA presterà la propria attività con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle sue conoscenze ed al più alto livello tecnico, ed in ogni caso con diligenza del mandatario, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che avesse a derivare al CO e/o ai COL a causa di colpa, errore, negligenza o imperizia.

Nelle trattative e comunque nei rapporti con i fornitori, con i terzi in genere e con gli sponsor, sarà cura del MA tutelare nel modo più conveniente gli interessi del CO, dei COL e dell'Evento al fine di ottenere le migliori condizioni di mercato disponibili a favore del CO.

Per i servizi oggetto del presente contratto dovrà essere impiegato personale scelto, capace ed adeguato, per qualifica e numero, agli standard di qualità richiesti dal CO ed all'importanza dell'Evento. In ogni caso il CO si riserva di controllare nel corso del rapporto il rispetto dei suindicati requisiti, richiedendo, ove lo ritenga

necessario, l'integrazione del personale impiegato o l'allontanamento di elementi non graditi per gravi inadempimenti a norme regolamentari e comportamentali. Prima dell'inizio dei servizi il MA dovrà presentare al CO l'elenco nominativo di tutto il personale, nonché la documentazione attestante la regolarità della posizione lavorativa, anche sotto il profilo assicurativo, fiscale e previdenziale.

Il MA è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione volontaria, all'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre disposizioni vigenti in materia di lavoro.

Il CO avrà facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il MA è tenuto a fornire la relativa documentazione.

Il MA si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi oggetto dell'incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data dell'aggiudicazione, le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati. Il CO ed i COL sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra indicato.

Il Comitato è sollevato e manlevato, inoltre e comunque, da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dal MA in attuazione dell'incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente il MA stesso responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.

A tal fine il MA dovrà provvedere, entro 15 giorni dall'inizio delle prestazioni, qualora non ne sia già provvisto, a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi d'incendio, furto, danneggiamenti e responsabilità civile, derivanti dalle attività oggetto del contratto, per un valore assicurato non inferiore ad € 10.000.000,00. La

predetta polizza dovrà essere esibita in originale al Comitato, che provvederà ad acquisirne copia.

10. RISERVATEZZA

Il presente rapporto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui il MA e/o gli sponsor verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell'incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dal MA e/o dagli sponsor nell'esecuzione dell'incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso del Comitato, senza alcun limite temporale. Il MA è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire l'uso non consentito.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi:

1. informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
2. informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
3. informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.

E' fatto altresì divieto al MA di emettere comunicati stampa riguardanti l'affidamento, se non preventivamente concordati con il Comitato.

La presente obbligazione ha natura essenziale.

11. PENALI E RISOLUZIONE

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente atto darà luogo al pagamento a carico del MA di una penale pari al doppio dell'interesse legale per

ogni giorno di ritardo nel pagamento di una rata del minimo garantito, salvo il maggior danno.

In ogni caso, ai sensi dell'art.1453 e ss. del Codice Civile, il CO potrà dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora il MA si renda responsabile di gravi inadempimenti.

Il Comitato avrà inoltre facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di:

1) mancato pagamento di anche solo una rata del minimo garantito dovuto nei termini e con le modalità previsti protrattosi oltre 30 giorni;
2) eventuali sanzioni o richiami comminati da parte della FIVB (Fédération Internationale de VolleyBall) al Comitato per violazione delle norme del FIVB stessa in materia di pubblicità e sponsorizzazioni, con riferimento all'attività svolta dal MA;
3) cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
4) qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte del MA che abbia provocato pregiudizio al Comitato.

In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, il Comitato avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art.6, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento del maggiore danno.

12.FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

13.DISPOSIZIONI VARIE

Il CO si riserva la possibilità di modificare e disciplinare nel dettaglio il presente schema di contratto per renderlo più aderente alla realizzazione del progetto approvato in sede di aggiudicazione.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata anticipata da trasmissione via telefax agli indirizzi delle società indicati nel contratto.

Il presente accordo non determina vincoli societari o associativi tra le parti e non implica alcun rapporto di agenzia, società o cointeressenza tra le stesse.

Entrambe le parti si impegnano, anche per i loro dipendenti o collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo circa le condizioni e i termini di questo accordo anche dopo la sua scadenza.

Il presente accordo contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti fra le parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni intesa verbale o scritta precedentemente intervenuta in proposito. Ogni patto aggiunto o in deroga a quanto quivi contenuto dovrà essere formulato per iscritto dalle parti a pena di nullità. L'accordo è concluso con l'aggiudicazione.

Nessuna delle parti potrà cedere a terzi il presente accordo o i diritti che ne derivano senza il previo assenso scritto della controparte.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti riconoscono che il presente accordo è stato specificamente e concordemente negoziato e non predisposto mediante l'uso dei moduli, formulari o condizioni generali di contratto. Sarà ad esclusivo onere e carico del MA il reperimento dei biglietti di ingresso alle manifestazioni sportive per i soggetti con i quali il MA stesso stipulerà contratti di sponsorizzazione.

Le imposte e tasse per la registrazione del contratto sono a carico del MA.

Per quanto non espressamente previsto dalle parti, il contratto sarà regolato dalla legge italiana e segnatamente dal Codice Civile.

IL COMITATO ORGANIZZATORE